



Martedì 10/01/2023

2023: il versamento del superbollo sulle autovetture - taxa imbarcazioni

A cura di: Studio Valter Franco

La taxa sulle imbarcazioni (unit  da diporto)   stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l'anno 2023 non ci risulterebbe abrogato n  modificato l'obbligo di corrispondere "l'addizionale erariale alla taxa automobilistica" (comunemente definita "superbollo") da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalit  di versamento di tale taxa.

Soggetti tenuti al pagamento qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, societ  etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore.

Termine di versamento:   entro il termine di versamento della taxa automobilistica "ordinaria".

Importo del versamento:   20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragrafo "Normativa") - per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 della carta di circolazione del veicolo.

Modello di versamento:   il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione "Elementi identificativi".

Codici tributo

- "3364" denominato "Addizionale erariale alla taxa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011";
- "3365" denominato "Addizionale erariale alla taxa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Sanzione";
- "3366" denominato "Addizionale erariale alla taxa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Interessi";
- nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo"   valorizzato con la lettera "A";
- il campo "elementi identificativi"   valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
- il campo "codice"   valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento"   valorizzato con l'anno di decorrenza della taxa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l'annualit  riferita ad un bollo, validit  dodici mesi, con scadenza aprile 2023   il 2023, in quanto il pagamento della taxa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2023).



NormativaComma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose Ã dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euroÃ dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt,Ã (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt)Ã da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo Ã fissata inÃ euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.Ã

L'addizionale deve essere corrisposta con le modalitÃ e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1

"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo Ã fissata inÃ euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinqueÃ chilowatt.".15-ter.

L'addizionale di cui al comma 1 ÃÃ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anniÃ dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente,Ã al 60, al 30 e al 15 per cento e non Ã piÃÃ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.....Ã I predetti periodi decorrono dal 1Ã gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Ulteriori informazioni reperibili sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - sul sito Ã possibile calcolare anche l'importo del superbollo dovuto - utilizzare il seguenteÃ LINKÃ che permette di pagare il bollo tramite il servizio pagoPAÃ nonchÃ il servizio di compilazione del modello F24 per il pagamento del superbollo.

Rag. Valter Franco